

EBA/GL/2024/11

---

4 luglio 2024

---

## Orientamenti

---

sugli obblighi di informazione relativi ai trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1113 («Orientamenti sulla cd. “travel rule”»)

# 1. Conformità e obblighi di notifica

---

## Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ( <sup>1</sup> ). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

## Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 27.11.2024 se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti orientamenti; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute non conformi da parte dell'ABE. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «ABE/GL/2024/11» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

---

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

## 2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

---

### Oggetto e ambito di applicazione

5. I presenti orientamenti sono emanati in attuazione del mandato di cui all'articolo 36, primo e secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1113 <sup>(2)</sup>.
6. In particolare, i presenti orientamenti:
  - a) stabiliscono i fattori che i prestatori di servizi di pagamento (PSP), i prestatori intermediari di servizi di pagamento (IPSP), i prestatori di servizi di cripto-attività (CASP) e i prestatori intermediari di servizi di cripto-attività (ICASP) dovrebbero prendere in considerazione quando istituiscono le procedure per individuare e gestire i trasferimenti di fondi e di cripto-attività privi dei dati informativi richiesti relativi all'ordinante/al cedente e/o al beneficiario/cessionario, e per garantire che tali procedure siano efficaci;
  - b) specificano le misure che i PSP, i CASP, gli IPSP e gli ICASP dovrebbero adottare per gestire il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo quando i dati informativi richiesti relativi all'ordinante, al cedente, al beneficiario o al cessionario risultano mancanti o incompleti;
  - c) specificano gli aspetti tecnici dell'applicazione del regolamento (UE) 2023/1113 agli addebiti diretti.
7. Inoltre, i presenti orientamenti attuano il mandato di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 <sup>(3)</sup>, che specifica le misure da adottare per l'individuazione e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati al trasferimento di cripto-attività diretto a o proveniente da un indirizzo auto-ospitato.

---

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

## Destinatari

8. I presenti orientamenti sono rivolti:

- a) ai PSP di cui all'articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1113 e agli IPSP di cui all'articolo 3, punto 6, del regolamento (UE) 2023/1113;
- b) ai CASP di cui all'articolo 3, punto 15, del regolamento (UE) 2023/1113 e agli ICASP di cui all'articolo 3, punto 16, del regolamento (UE) 2023/1113;
- c) alle autorità competenti responsabili della vigilanza dei PSP, degli IPSP, dei CASP e degli ICASP ai fini della conformità agli obblighi cui sono soggetti ai sensi del regolamento (UE) 2023/1113.

## Definizioni

9. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) 2023/1113, nella direttiva (UE) 2015/849 e nella direttiva (UE) 2015/2366 hanno il medesimo significato negli orientamenti. Inoltre, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni riportate di seguito.

Approccio basato sul rischio	Approccio in base al quale le autorità competenti, i PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP individuano, valutano e comprendono i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti e adottano misure di AML/CFT (antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo) proporzionate a tali rischi.
Catena di trasferimento	Indica la sequenza <i>end-to-end</i> delle parti, dei processi e delle interazioni che contribuiscono a facilitare il trasferimento di fondi e di cripto-attività, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) 2023/1113, dall'ordinante o dal cedente al beneficiario o al cessionario.
Fattori di rischio	Le variabili suscettibili, singolarmente o in combinazione tra loro, di accrescere o ridurre il rischio di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo derivante da singoli rapporti d'affari, operazioni occasionali o trasferimenti.
Rischio	La probabilità che abbiano luogo attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e le relative ripercussioni.

## 3. Attuazione

---

### Data di applicazione

10. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2024.

### Abrogazione

11. Gli «Orientamenti congiunti ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2015/847 sulle misure che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario nonché sulle procedure che dovrebbero porre in essere per gestire un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti» <sup>(4)</sup> sono abrogati con effetto dal 30 dicembre 2024.

---

<sup>(4)</sup> JC/GL/2017/16.

## 4. Obblighi di informazione relativi ai trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività a norma del regolamento (UE) 2023/1113

---

### 4.1. Disposizioni generali

#### *Trasferimento di fondi e cripto-attività*

12. Per determinare quali dati informativi debbano accompagnare un trasferimento di fondi o cripto-attività, nonché le misure da adottare per conformarsi al regolamento (UE) 2023/1113, i PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero indicare nelle loro politiche e procedure le modalità con cui stabiliranno, per ciascun trasferimento di fondi o cripto-attività, se agiscono in qualità di:
- a) PSP dell'ordinante, del beneficiario o di un IPSP;
  - b) CASP del cedente, del cessionario o di un ICASP.
13. I PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero garantire che le politiche e le procedure da loro attuate per rispettare l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafi 1 e 2, l'articolo 12, paragrafo 1, l'articolo 16, paragrafo 1, l'articolo 17, paragrafo 1, l'articolo 20 e l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1113 siano e rimangano efficaci, per esempio mediante la verifica di un campione casuale di tutti i trasferimenti trattati.
14. I PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero mantenere aggiornate le proprie politiche e procedure e migliorarle se del caso.

### 4.2. Esclusione dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1113 e deroghe

#### *Trasferimento di fondi e cripto-attività*

15. I PSP e i CASP dovrebbero indicare nelle loro politiche e procedure le modalità con cui determineranno se le condizioni per l'applicazione delle esclusioni o delle deroghe di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/1113 siano soddisfatte. Se non riescono a stabilire che tali condizioni sono soddisfatte, i PSP e i CASP dovrebbero rispettare il regolamento (UE) 2023/1113 per quanto concerne tutti i trasferimenti di fondi e cripto-attività.

#### **4.2.1. Determinare se una carta, uno strumento o un dispositivo siano utilizzati esclusivamente per il pagamento di beni o servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1113**

##### *Trasferimento di fondi e cripto-attività*

16. I PSP e i CASP dovrebbero trattare un trasferimento di fondi o cripto-attività come un pagamento di beni o servizi quando il trasferimento viene effettuato da un cliente (acquirente) a favore di un commerciante (venditore) in cambio dell'acquisto di beni o della prestazione di servizi. Per determinare se una carta, uno strumento o un dispositivo siano utilizzati esclusivamente per il pagamento di beni o servizi, i PSP e i CASP dovrebbero stabilire che è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la funzionalità della carta, dello strumento o del dispositivo utilizzato è limitata al pagamento di beni o servizi;
- b) ai clienti è assegnato un codice di categorizzazione degli esercenti, incluso il Merchant Category Code (MCC) degli schemi di carte di pagamento, che viene impiegato per classificare la tipologia di beni o servizi venduti;
- c) il cliente svolge un'attività economica o professionale, indipendentemente dalla sua forma giuridica, utilizzando le informazioni raccolte ai fini dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849, se disponibili, o le informazioni accessibili tramite fornitori terzi o in fonti disponibili al pubblico; e
- d) l'analisi delle tendenze e dei comportamenti del PSP o del CASP, ivi compresi la cronologia e i modelli dei trasferimenti, consente al PSP o al CASP di stabilire se l'ordinante e il cedente effettuino pagamenti di beni o servizi, o se il beneficiario e il cessionario ricevano pagamenti di beni o servizi.

#### **4.2.2. Trasferimenti collegati in relazione alla soglia di 1 000 EUR di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera c), all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1113**

##### *Trasferimento di fondi*

17. I PSP dovrebbero disporre di politiche e procedure per individuare i trasferimenti che sembrano collegati.

18. I PSP dovrebbero trattare come collegati i trasferimenti che sono:

- a) effettuati con un'unica operazione o in più transazioni; e
- b) inviati dallo stesso ordinante allo stesso beneficiario, entro un breve lasso di tempo; o

- c) inviati da un ordinante a beneficiari diversi o da ordinanti diversi allo stesso beneficiario entro un breve lasso di tempo, comprendendo casi in cui si utilizzano conti diversi appartenenti alla stessa persona o si effettuano operazioni diverse destinate alla stessa persona, se tali informazioni sono note al PSP.

19. Nelle loro politiche e procedure, i PSP dovrebbero indicare:

- a) cosa s'intenda per breve lasso di tempo per le diverse tipologie di trasferimenti; i PSP dovrebbero determinare tale lasso di tempo in modo commisurato al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposta la loro attività, sulla base delle valutazioni del rischio che hanno effettuato in linea con gli Orientamenti dell'ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF <sup>(5)</sup>;
- b) come individueranno i tentativi di aggirare la soglia o di eludere il rilevamento; e
- c) qualsiasi altro scenario che possa altresì dar luogo a operazioni collegate.

20. I PSP dovrebbero stabilire se un trasferimento sia collegato nel momento in cui quest'ultimo è stato ordinato o avviato, considerando i suoi valori assoluti, indipendentemente da eventuali commissioni applicate dal PSP.

### 4.3. Trasmissione e ricezione di informazioni con il trasferimento, in conformità degli articoli da 4 a 8, da 10 a 12, da 14 a 17 e da 19 a 21 del regolamento (UE) 2023/1113

#### 4.3.1. Sistemi di messaggistica o di pagamento e regolamento

##### *Trasferimento di fondi e crypto-attività*

- 21. I PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero utilizzare infrastrutture e servizi per la trasmissione e la ricezione di informazioni che siano tecnicamente in grado di trasmettere e ricevere *in toto*, senza lacune o errori nella presentazione delle informazioni, come specificato nei presenti orientamenti.
- 22. I PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero garantire che i loro sistemi siano in grado di assicurare l'integrità dei dati, in particolare quando le informazioni devono essere convertite in un formato diverso prima della loro trasmissione o dopo la loro ricezione. I PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP che non possono garantire la capacità dei loro sistemi di trasmettere, ricevere o convertire i dati senza errori né omissioni dovrebbero passare a un sistema che possieda tale capacità.

---

<sup>(5)</sup> EBA/CP/2023/11.

23. I PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero garantire che i sistemi da loro utilizzati per trasferire le informazioni siano sicuri. I CASP dovrebbero inoltre applicare le indicazioni fornite ai prestatori di servizi di pagamento dagli Orientamenti dell'ABE sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*Information and Communication Technology* - ICT) e di sicurezza ( <sup>6</sup> ) e dagli Orientamenti dell'ABE in materia di esternalizzazione ( <sup>7</sup> ).

#### *Trasferimento di cripto-attività*

24. I CASP e gli ICASP possono, in deroga al paragrafo 21 e fino al 31 luglio 2025, utilizzare in via eccezionale infrastrutture o servizi in cui limitazioni tecniche relative alla completezza dei dati devono essere compensate da ulteriori misure tecniche o correzioni per conformarsi pienamente ai presenti orientamenti. Tali procedure supplementari dovrebbero comprendere almeno meccanismi alternativi per la raccolta, il possesso e la messa a disposizione del CASP o dell'ICASP ricevente nella catena di trasferimento delle informazioni che non sono trasmissibili a causa di limitazioni tecniche.

25. Quando trasmettono dati informativi a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2023/1113, il CASP e l'ICASP del cedente dovrebbero:

- a) trasmettere i dati informativi come parte del trasferimento o incorporati nel trasferimento sulla blockchain o su un'altra piattaforma della tecnologia a registro distribuito (DLT), o indipendentemente attraverso diversi canali di comunicazione, ivi compresa la comunicazione diretta tra i CASP, le interfacce per programmi applicativi (API), la soluzione di codice eseguita sulla *blockchain* e altre soluzioni di terzi; e
- b) trasmettere i dati informativi richiesti immediatamente e in modo sicuro e non dopo l'avvio della transazione *blockchain*.

26. Durante la scelta del sistema o dei sistemi di messaggistica o di pagamento e regolamento, i CASP e gli ICASP dovrebbero adottare misure proporzionate e sensibili al rischio per valutare:

- a) la capacità del sistema di comunicare con altri sistemi centrali interni e con i sistemi di messaggistica o di pagamento e regolamento della controparte di un trasferimento, nonché la sua compatibilità con altre reti *blockchain*;
- b) la raggiungibilità del protocollo (ossia la varietà e l'accuratezza delle controparti che possono essere raggiunte utilizzando il protocollo - in base alla *due diligence* svolta dal CASP - e la velocità dei trasferimenti che sarebbero inviati con successo al cessionario previsto o perverrebbero dal cedente);
- c) in che modo il sistema consente al CASP o all'ICASP di rilevare un trasferimento con dati informativi mancanti o incompleti;

---

(<sup>6</sup>) EBA/GL/2019/04.

(<sup>7</sup>) EBA/GL/2019/02.

- d) le capacità di integrazione dei dati, la loro sicurezza e l'affidabilità dei dati del sistema.

#### **4.3.2. Multi-intermediazione e trasferimenti transfrontalieri**

##### *Trasferimento di fondi*

27. I PSP e gli IPSP che consentono di eseguire trasferimenti con due o più IPSP o PSP su base transfrontaliera dovrebbero indicare nelle loro politiche e procedure le modalità di trasmissione, al PSP e all'IPSP successivi nella catena di trasferimento, dei dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario lungo tutta la catena in questione.
28. Per quanto concerne i trasferimenti che non sono stati raggruppati, il PSP o l'IPSP dovrebbe:
- a) considerare la catena di trasferimento (dall'inizio alla fine) come una catena tale da preservare il flusso di informazioni sull'ordinante e sul beneficiario originari;
  - b) qualora il trasferimento sia effettuato da un canale transfrontaliero a un canale interno, selezionare il sistema nazionale che massimizza la trasparenza della natura transfrontaliera del trasferimento e garantisce che le informazioni sulle parti trasmesse al PSP successivo nella catena di pagamento possano essere facilmente comprese da tutti i PSP intermediari e/o beneficiari;
  - c) in caso di dubbio, presupporre che il bonifico sia di tipo transfrontaliero, con il conseguente impiego di canali di pagamento appropriati che possono agevolare la trasmissione necessaria di dati informativi.
29. Gli IPSP hanno la responsabilità di trasmettere il messaggio di pagamento utilizzando esclusivamente i dati che sono stati loro forniti dal precedente PSP/IPSP nella catena di trasferimento, fatto salvo il controllo specifico di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento (UE) 2023/1113.
30. I PSP e gli IPSP non dovrebbero considerare un trasferimento dall'ordinante al beneficiario come un movimento di liquidità o un regolamento sul conto del PSP e dell'IPSP.

##### *Trasferimento di fondi e cripto-attività*

31. Qualora l'intermediario non riceva i dati informativi richiesti relativi a un trasferimento, in particolare nel caso di trasferimenti raggruppati, l'IPSP o l'ICASP dovrebbero procurarsi le informazioni mancanti tramite un meccanismo di canale alternativo, comprendente metodi quali API e soluzioni di terze parti, per soddisfare i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2023/1113.

## 4.4. Informazioni da trasmettere con il trasferimento in conformità degli articoli 4 e 14 del regolamento (UE) 2023/1113

### *Trasferimento di fondi e cripto-attività*

32. I PSP e i CASP non dovrebbero modificare la trasmissione iniziale delle informazioni, a meno che:
- a) ciò gli venga richiesto dall'IPSP, dal PSP del beneficiario, dall'ICASP o dal CASP del cessionario, se l'IPSP, il PSP del beneficiario, l'ICASP o il CASP del cessionario ritiene che manchino alcune delle informazioni di cui agli articoli 7, 11, 19 o 20 del regolamento (UE) 2023/1113; oppure
  - b) a seguito del trasferimento, il PSP dell'ordinante o il CASP del cedente rilevi un errore nei dati informativi trasmessi per conformarsi agli articoli 4 e 14 del regolamento (UE) 2023/1113.
33. Qualora, nel contesto del paragrafo 32, sussista una modifica della trasmissione iniziale, il PSP dell'ordinante o il CASP del cedente dovrebbe informare il PSP e il CASP successivi nella catena di trasferimento e trasmettere i dati informativi corretti. Il PSP e il CASP successivi nella catena di trasferimento dovrebbero quindi svolgere, ancora una volta, le operazioni necessarie per rilevare i dati informativi mancanti o incompleti.

### **4.4.1. Comunicazione del numero di conto di pagamento dell'ordinante ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1113 e del beneficiario [articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1113]**

#### *Trasferimento di fondi*

34. I PSP dovrebbero assicurare che il trasferimento di fondi sia accompagnato dal numero del conto di pagamento. Qualora il trasferimento di fondi sia effettuato utilizzando una carta di pagamento, il relativo numero, ossia il *Primary Account Number (PAN)*, può sostituire il numero del conto di pagamento, purché tale numero consenta di ricondurre il trasferimento di fondi all'ordinante o al beneficiario.

### **4.4.2. Comunicazione del nome dell'ordinante, del beneficiario, del cedente e del cessionario rispettivamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1113**

#### *Trasferimento di fondi e cripto-attività*

35. Il PSP dell'ordinante o il CASP del cedente dovrebbero comunicare i dati seguenti:
- a) per quanto riguarda le persone fisiche, i nomi e i cognomi completi del cliente come appaiono nel suo documento d'identità o nei mezzi di identificazione elettronica di cui

all'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 o, se sia gli uni che gli altri non sono disponibili per un motivo legittimo, la documentazione conforme agli Orientamenti dell'ABE sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari <sup>(8)</sup>. In presenza di limitazioni tecniche di cui al paragrafo 24 che impediscano la trasmissione dei nomi e cognomi del cliente, il CASP del cedente dovrebbe includere almeno il nome di battesimo e l'ultimo cognome;

- b) per quanto riguarda le persone giuridiche, il nome con cui la persona giuridica è registrata. In presenza di limitazioni tecniche di cui al paragrafo 24 che impediscano la trasmissione della denominazione legale registrata completa, il CASP del cedente dovrebbe trasmettere il nome commerciale. I nomi commerciali utilizzati dovrebbero essere riconducibili inequivocabilmente alla persona giuridica e corrispondere a nomi di questo tipo iscritti nei registri ufficiali;
- c) per quanto concerne i trasferimenti da un conto, un indirizzo o un portafoglio congiunto, i nomi di tutti i titolari del conto, dell'indirizzo o del portafoglio. In presenza di limitazioni tecniche di cui al paragrafo 24 che impediscano la trasmissione di tutti i nomi di tutte le parti del trasferimento, il CASP del cedente dovrebbe trasmettere il nome del titolare del conto, dell'indirizzo o del portafoglio che avvia il trasferimento o, qualora ciò non sia possibile, quello del titolare del conto primario, dell'indirizzo o del portafoglio.

**4.4.3. Comunicazione dell'indirizzo dell'ordinante e del cedente, comprensivo del nome del paese, del numero del suo documento personale ufficiale e del suo numero di identificazione come cliente o, in alternativa, della data e del luogo di nascita dell'ordinante a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1113**

*Trasferimento di fondi e cripto-attività*

36. Il PSP dell'ordinante e il CASP del cedente dovrebbero comunicare i dati seguenti:

- a) per quanto riguarda le persone fisiche, il luogo di residenza abituale dell'ordinante o del cedente o, in mancanza di un indirizzo fisso di residenza, l'indirizzo postale al quale è possibile raggiungere la persona fisica. Nel caso di una persona vulnerabile di cui al paragrafo 19, lettera b), degli Orientamenti dell'ABE sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari, da cui non si può ragionevolmente attendere che fornisca un indirizzo relativo al luogo di residenza abituale, il PSP o il CASP possono utilizzare un indirizzo fornito nella documentazione alternativa di cui al paragrafo 19, lettera b), dei suddetti orientamenti, se tale documentazione contiene un indirizzo e se il suo uso è consentito dalla legislazione nazionale dell'ordinante;

---

<sup>(8)</sup> EBA/GL/2023/04.

- b) per quanto riguarda le persone giuridiche, l'indirizzo della sede legale o ufficiale dell'ordinante o del cedente.
37. L'indirizzo deve essere comunicato, per quanto possibile, nel seguente ordine di priorità: il nome completo del paese o la sua abbreviazione in conformità degli *International Standard for country codes* (ISO 3166) (alpha-2 o alpha-3), il codice postale, la città, la regione, la provincia e il comune, il nome della strada, il numero civico o il nome dell'edificio.
38. Il PSP dell'ordinante e il CASP del cedente dovrebbero comunicare l'indirizzo postale come specificato al paragrafo 37. Fatto salvo il paragrafo 25, lettera a), eventuali alternative agli indirizzi postali, tra cui numeri di casella postale e indirizzi virtuali, non dovrebbero essere ritenute conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1113.
39. La combinazione delle informazioni alternative da comunicare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1113 dovrebbe basarsi non solo sulla disponibilità, ma anche sul complesso dei dati informativi che consentono di identificare al meglio l'ordinante o il cedente.
40. Per quanto concerne i trasferimenti da un conto, un indirizzo o un portafoglio congiunto, dovrebbero essere comunicati i dati informativi di tutti i titolari del conto, dell'indirizzo o del portafoglio. Se la trasmissione dei rispettivi dati informativi di tutte le parti non è possibile a causa delle limitazioni tecniche di cui al paragrafo 24, il PSP dell'ordinante e il CASP del cedente dovrebbero trasmettere i dati informativi del titolare del conto, dell'indirizzo o del portafoglio che avvia il trasferimento o, in alternativa, quelli del titolare del conto, dell'indirizzo o del portafoglio primario.

**4.4.4. Comunicazione di un identificativo equivalente al LEI dell'ordinante, del beneficiario, del cedente e del cessionario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2023/1113**

*Trasferimento di fondi e cripto-attività*

41. Il PSP dell'ordinante e il CASP del cedente dovrebbero considerare equivalenti a un LEI solo gli identificativi ufficiali che:
- a) costituiscono un codice di identificazione unico che è univoco per il soggetto giuridico;
  - b) sono pubblicati in registri pubblici;
  - c) sono emessi, al momento della costituzione del soggetto, da un'autorità pubblica nella giurisdizione in cui si trova la sede della persona giuridica;
  - d) consentono di identificare gli elementi del nome e dell'indirizzo; e

- e) sono accompagnati da una descrizione del tipo di identificativo utilizzato nel sistema di messaggistica.

## 4.5. Accertamento della mancanza di dati informativi ai sensi degli articoli 7, 11, 16 e 20 del regolamento (UE) 2023/1113

### 4.5.1. Procedure per accertare la mancanza di dati informativi ai sensi degli articoli 7, 11, 16 e 20 del regolamento (UE) 2023/1113

#### *Trasferimento di fondi e cripto-attività*

42. Le procedure di cui agli articoli 7, 11, 16 e 20 del regolamento (UE) 2023/1113 dovrebbero comprendere almeno quanto segue:

- a) le misure per individuare dati informativi mancanti, incompleti e privi di significato o caratteri o dati non ammissibili;
- b) una combinazione di prassi di monitoraggio durante e dopo il trasferimento commisurate al livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui i trasferimenti sono esposti, determinata in conformità degli Orientamenti dell'ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF; e
- c) i criteri che aiutano i PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP a individuare i fattori di aumento del rischio, come indicato al paragrafo 52.

### 4.5.2. Controlli sui trasferimenti di fondi in relazione ai caratteri o ai dati ammissibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1113

#### *Trasferimento di fondi*

43. I PSP dei beneficiari e gli IPSP dovrebbero garantire, per quanto riguarda il rispettivo sistema di messaggistica o di pagamento e regolamento:

- a) di comprendere le norme di convalida del sistema;
- b) che quest'ultimo contenga tutti i campi necessari per ottenere i dati informativi prescritti dal regolamento (UE) 2023/1113, come specificato nella sezione 4.4;
- c) che il sistema impedisca l'invio o la ricezione di trasferimenti in caso di accertamento di caratteri o dati non ammissibili; e
- d) che il sistema indichi i trasferimenti rifiutati per effettuare un'analisi e un trattamento di tipo manuale.

44. Se il sistema di messaggistica o di pagamento e regolamento di un PSP o di un IPSP non soddisfa tutti i criteri stabiliti al paragrafo 43, il PSP o l'IPSP dovrebbe attuare controlli per attenuare tali carenze.
45. Nelle loro politiche e procedure, i PSP dei beneficiari e gli IPSP dovrebbero indicare:
- a) le modalità con cui accerteranno se i campi relativi ai dati informativi nel sistema di messaggistica o di pagamento e regolamento siano stati completati con caratteri o dati conformi alle convenzioni di tale sistema; e
  - b) le misure che adotteranno nel caso in cui i caratteri o gli input non siano in linea con le convenzioni di tale sistema.

#### **4.5.3. Monitoraggio dei trasferimenti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/1113**

##### *Trasferimento di fondi e cripto-attività*

46. Nelle loro politiche e procedure, i PSP dei beneficiari, gli IPSP, i CASP del cessionario o gli ICASP dovrebbero indicare le modalità con cui stabiliranno quali trasferimenti saranno monitorati durante o dopo gli stessi a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/1113. I PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero stabilire come minimo:
- a) di quali fattori di rischio terranno conto in tale valutazione; e
  - b) quali fattori di aumento del rischio (o quale combinazione di fattori di aumento del rischio) attiveranno sempre il monitoraggio durante il trasferimento e quali attiveranno una revisione mirata a trasferimento avvenuto.
47. I PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero determinare i fattori di rischio sulla base di quelli indicati negli Orientamenti dell'ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF, nonché fattori di rischio pertinenti desunti dalla loro valutazione del rischio a livello aziendale e da quella settoriale o nazionale, nella misura in cui è disponibile. I fattori di rischio dovrebbero includere almeno:
- a) trasferimenti che superano una soglia predefinita, considerando il valore medio dei trasferimenti trattati regolarmente dai soggetti summenzionati e cosa costituisce un trasferimento di importo insolitamente elevato, sulla base del particolare modello imprenditoriale che li caratterizza;
  - b) trasferimenti in cui l'ordinante, il cedente, il beneficiario, il cessionario, il PSP dell'ordinante, il CASP del cedente, il PSP del beneficiario o il CASP del cessionario sono situati in paesi o territori soggetti a misure restrittive, ivi comprese sanzioni finanziarie mirate, o in paesi o territori che presentano un rischio elevato di elusione delle misure restrittive o delle sanzioni finanziarie mirate;

- c) trasferimenti in cui l'ordinante, il cedente, il beneficiario, il cessionario, il PSP dell'ordinante, il CASP del cedente, il PSP del beneficiario o il CASP del cessionario hanno sede in un paese associato a un rischio elevato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo tra cui, ma non solo:
  - i) paesi individuati dalla Commissione europea come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849; e
  - ii) paesi che, sulla base di fonti credibili quali valutazioni anche reciproche, rapporti di valutazione o di monitoraggio pubblicate, prevedono obblighi contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo che non sono coerenti con la direttiva (UE) 2015/849 o con le Raccomandazioni del GAFI, nonché paesi che non hanno attuato tali obblighi in modo efficace;
- d) trasferimenti in cui il PSP dell'ordinante, il CASP del cedente, l'IPSP, l'ICASP, il PSP del beneficiario o il CASP del cessionario sono situati in un paese che, sulla base dei dati informativi disponibili al pubblico, non ha ancora attuato l'obbligo di ottenere, conservare e trasmettere i dati informativi relativi al cedente e al cessionario durante l'effettuazione di trasferimenti elettronici e di *virtual asset*;
- e) trasferimenti con soggetti aventi sede in un paese terzo che non dispone di regimi di autorizzazione o non disciplina l'attività dei PSP nel caso di trasferimenti di fondi né le attività dei CASP nel caso di trasferimenti di cripto-attività;
- f) trasferimenti con indirizzi auto-ospitati;
- g) trasferimenti da o verso conti, indirizzi o portafogli notoriamente collegati ad attività sospette;
- h) una non conformità comprovata alle misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo per il PSP, l'IPSP, il CASP o l'ICASP precedente nella catena di trasferimento, sulla base di informazioni pubbliche;
- i) trasferimenti da un PSP, IPSP, CASP o ICASP che omette ripetutamente di fornire i dati informativi richiesti senza un giustificato motivo, oppure da un PSP, IPSP, CASP o ICASP di cui sia stata riscontrata precedentemente in diverse occasioni l'omissione, senza un valido motivo, a presentare i dati informativi richiesti;
- j) l'impiego di altre tecniche per eseguire l'occultamento delle transazioni, in modo da ostacolare la tracciabilità delle cripto-attività nascondendo il percorso che riconduce al cedente. Tali tecniche comprendono, a titolo non esaustivo:
  - i) la ricezione di fondi e cripto-attività e il loro ulteriore trasferimento rapido, al fine di allungare artificiosamente la catena di trasferimento;
  - ii) tecniche, prodotti o servizi che migliorano l'anonimato, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, *mixer* o *tumbler*, anonimizzatori del protocollo Internet (IP) e indirizzi *stealth*.

48. Quando valutano se un trasferimento desti o meno sospetti, i PSP, gli IPSP, i CASP o gli ICASP dovrebbero considerare in modo olistico tutti i fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati al trasferimento e tenere presente che, di per sé, dati informativi mancanti o non ammissibili non danno luogo a sospetti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

#### **4.5.4. Controlli relativi alla mancanza di dati informativi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/1113**

##### *Trasferimento di fondi e cripto-attività*

49. Il PSP del beneficiario, il CASP del cessionario, l'IPSP e l'ICASP dovrebbero considerare mancanti i dati informativi se i campi vengono lasciati vuoti o se le informazioni fornite sono prive di significato o incomplete.

50. Il PSP del beneficiario, il CASP del cessionario, l'IPSP e l'ICASP dovrebbero considerare privi di significato almeno i seguenti dati informativi:

- a) stringhe di caratteri casuali o illogici (quali «xxxxx» o «ABCDEFGG»);
- b) l'uso di titoli (come dott. o sig.ra) senza indicare il nome della persona;
- c) altre denominazioni incoerenti o incomprensibili (come «un altro» o «il mio cliente»).

51. Laddove utilizzino un elenco di termini che sono comunemente ritenuti privi di senso, i PSP, i CASP, gli IPSP e gli ICASP dovrebbero rivedere periodicamente tale elenco per assicurarne l'adeguatezza nel tempo.

#### **4.6. Trasferimenti per i quali i dati informativi mancano o sono incompleti ai sensi degli articoli 8, 12, 17 e 21 del regolamento (UE) 2023/1113**

##### **4.6.1. Procedure basate sul rischio per stabilire se eseguire, rifiutare o sospendere un trasferimento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 12, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1113**

##### *Trasferimento di fondi e cripto-attività*

52. Nelle loro politiche e procedure, i PSP e i CASP dovrebbero indicare le modalità con cui stabiliranno se rifiutare, sospendere o eseguire un trasferimento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 12, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1113. In tale contesto, i PSP e i CASP dovrebbero elencare i fattori di rischio di cui terranno conto per ciascun trasferimento.

53. Prima di decidere la linea d'azione opportuna, i PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero considerare nella loro valutazione se:

- a) le informazioni consentano di determinare i soggetti del trasferimento; e se
- b) siano stati individuati uno o più fattori di aumento del rischio tali da potere indicare che il trasferimento presenti un elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo o che desti sospetti in termini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

**4.6.2. Rifiuto o restituzione di un trasferimento a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1113**

*Trasferimento di fondi e cripto-attività*

54. Se un IPSP, il PSP del beneficiario, l'ICASP o il CASP del cessionario decidono di rifiutare un trasferimento o un ICASP o il CASP del cessionario decidono di restituire un trasferimento invece di richiedere i dati informativi mancanti, dovrebbero comunicare al PSP, all'IPSP, al CASP o all'ICASP precedente nella catena di trasferimento che quest'ultimo è stato rifiutato o restituito a causa della mancanza dei dati informativi.

*Trasferimento di cripto-attività*

55. Qualora il rifiuto non sia tecnicamente possibile, il trasferimento dovrebbe essere restituito al cedente. Se non è possibile restituire il trasferimento all'indirizzo originario, i CASP dovrebbero applicare metodi alternativi, che dovrebbero essere definiti nelle loro politiche e comprendere la conservazione degli *asset* restituiti presso un conto sicuro e separato, comunicando nel contempo con il cedente per predisporre un metodo di restituzione adeguato al cedente stesso.

**4.6.3. Richiesta dei dati informativi prescritti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1113**

*Trasferimento di fondi e cripto-attività*

56. Se il PSP, l'IPSP, il CASP o l'ICASP richiedono i prescritti dati informativi mancanti, dovrebbero fissare un termine ragionevole entro cui fornire tali dati. Tale termine non dovrebbe superare tre giorni lavorativi per i trasferimenti effettuati all'interno dell'Unione e cinque giorni lavorativi per i trasferimenti ricevuti da paesi non appartenenti all'Unione, a decorrere dal giorno in cui il PSP, il CASP, l'IPSP o l'ICASP individua i dati informativi mancanti. Si possono fissare termini più lunghi, fino a un massimo di sette giorni, nel caso in cui le catene di trasferimento includano:

- a) più di due parti nel flusso di trasferimento, ivi compresi gli intermediari e i soggetti non bancari;
  - b) almeno un PSP, IPSP, CASP o ICASP con sede al di fuori dell'UE.
57. Se un PSP, IPSP, CASP o ICASP decidono di richiedere i prescritti dati informativi al PSP, all'IPSP, al CASP o all'ICASP precedente nella catena di trasferimento, dovrebbero notificargli le azioni tecniche intraprese per tale trasferimento a causa dei dati informativi mancanti o incompleti, a seconda dei casi.
58. Qualsiasi richiesta di dati informativi o chiarimenti dovrebbe essere inviata attraverso lo stesso sistema di messaggistica utilizzato per trasmettere i dati informativi richiesti o, in presenza di limitazioni tecniche di cui al paragrafo 24, tramite metodi di contatto sicuri e conformi alle disposizioni e agli obblighi del regolamento (UE) 2016/679.

#### *Trasferimento di fondi*

59. Ove i prescritti dati informativi non siano disponibili, il PSP o l'IPSP dovrebbero inviare un sollecito al PSP o all'IPSP precedente nella catena di trasferimento e comunicargli le azioni che potrebbe adottare nel caso in cui il PSP o l'IPSP non forniscano i prescritti dati informativi entro il termine stabilito.
60. Se i prescritti dati informativi non sono forniti entro il termine stabilito, il PSP o l'IPSP dovrebbero decidere se rifiutare, sospendere o eseguire il trasferimento in accordo con le proprie politiche e procedure basate sui rischi, come specificato ai paragrafi 41 e 42. Oltre ad adottare questa decisione, indipendentemente dal fatto che l'omissione sia stata ripetuta o meno, dovrebbero considerare il trattamento futuro del PSP o dell'IPSP precedente nella catena di trasferimento per adempiere alle misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ivi compreso il rifiuto di qualsiasi futuro trasferimento da o verso il PSP o l'IPSP precedente nella catena di trasferimento, oppure la limitazione o la fine dei suoi rapporti professionali con detto PSP o IPSP.

#### *Trasferimento di cripto-attività*

61. Ove i prescritti dati informativi non siano disponibili, nell'ambito delle azioni da intraprendere ai sensi degli articoli 17 e 21 del regolamento (UE) 2023/1113, i CASP o gli ICASP dovrebbero tenere conto della possibilità di inviare un sollecito al CASP o all'ICASP precedente nella catena di trasferimento e di comunicargli le azioni che potrebbero intraprendere nel caso in cui il CASP o l'ICASP non forniscano i dati informativi richiesti entro il termine stabilito.
62. Se i prescritti dati informativi non sono forniti entro il termine stabilito, il CASP o l'ICASP dovrebbero decidere se rifiutare, restituire, sospendere o eseguire il trasferimento in accordo con le proprie politiche e procedure basate sui rischi, come specificato ai paragrafi 52 e 53. Oltre ad adottare questa decisione, indipendentemente dal fatto che l'omissione sia stata ripetuta o meno, dovrebbero considerare il trattamento futuro del CASP o dell'ICASP

precedente nella catena di trasferimento per adempiere alle misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ivi compreso il rifiuto di qualsiasi futuro trasferimento da o verso il CASP o l'ICASP precedente o l'indirizzo auto-ospitato nella catena di trasferimento, oppure la limitazione o la fine dei suoi rapporti professionali con il CASP o l'ICASP in questione.

63. Le richieste di chiarimenti o di dati informativi mancanti in merito ai trasferimenti da o verso indirizzi auto-ospitati dovrebbero essere inviate direttamente al cliente del CASP.

#### **4.6.4. Esecuzione di un trasferimento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1113**

##### *Trasferimento di fondi e cripto-attività*

64. Se, durante il trasferimento, un PSP, IPSP, CASP o ICASP si rende conto che i dati informativi richiesti mancano, sono incompleti o sono stati forniti con caratteri non ammissibili ed esegue il trasferimento, dovrebbe documentare la motivazione per cui ha eseguito tale trasferimento e, in accordo con le proprie politiche e procedure basate sui rischi, considerare il futuro trattamento del PSP, dell'IPSP, del CASP, dell'ICASP o dell'indirizzo auto-ospitato precedente nella catena di trasferimento per adempiere alle misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Tuttavia, nel caso in cui l'ordinante, il beneficiario, il cedente o il cessionario non possano essere identificati in modo inequivocabile a causa di dati informativi mancanti o incompleti o forniti con caratteri non ammissibili, il PSP, l'IPSP, il CASP o l'ICASP non dovrebbero eseguire il trasferimento.

#### **4.6.5. Accertamento della mancanza o dell'incompletezza dei dati informativi dopo l'esecuzione di un trasferimento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1113**

##### *Trasferimento di fondi*

65. Laddove accerti a posteriori che i dati informativi richiesti mancano, sono incompleti o sono stati forniti con caratteri non ammissibili, un PSP o IPSP dovrebbe chiedere al PSP o all'IPSP precedente nella catena di trasferimento di fornire i dati informativi mancanti o di fornirli utilizzando i caratteri o i dati ammissibili, in applicazione della sezione 4.6.3.

##### *Trasferimento di cripto-attività*

66. Se un CASP o un ICASP esegue il trasferimento e accerta a posteriori che i dati informativi richiesti mancano o sono incompleti, dovrebbe chiedere al CASP o all'ICASP precedente nella catena di trasferimento di fornire i dati informativi mancanti, in linea con la sezione 4.6.3.

#### 4.7. PSP, CASP, IPSP o ICASP ripetutamente inadempienti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1113

##### 4.7.1. Trattamento di PSP, CASP, IPSP o ICASP ripetutamente inadempienti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1113

###### *Trasferimento di fondi e cripto-attività*

67. Nelle loro politiche e procedure, i PSP e i CASP dovrebbero definire i criteri quantitativi e qualitativi di cui si avvarranno per determinare se un PSP, IPSP, CASP o ICASP sia «ripetutamente inadempiente» e documentare tutti i trasferimenti con dati informativi mancanti o incompleti.
68. I criteri quantitativi dovrebbero includere almeno:
- a) la percentuale di trasferimenti con dati informativi mancanti o incompleti inviati da un determinato PSP, IPSP, CASP o ICASP nell'ambito di uno specifico periodo di tempo;
  - b) la percentuale di richieste di dati informativi mancanti che sono state lasciate senza risposta o non sono state adeguatamente trattate entro un termine stabilito.
69. I criteri qualitativi dovrebbero includere almeno:
- a) il livello di cooperazione fornito dal PSP, all'IPSP, dal CASP o dall'ICASP interessato per quanto riguarda precedenti richieste di dati informativi mancanti;
  - b) l'esistenza di un accordo con il PSP, l'IPSP, il CASP o l'ICASP che richiede più tempo per fornire i dati informativi;
  - c) il tipo di dati informativi mancanti o incompleti e il motivo addotto dal PSP, dall'IPSP, dal CASP o dall'ICASP per non averli forniti.
70. Il richiamo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1113 dovrebbe informare il PSP, l'IPSP, il CASP o l'ICASP precedente nella catena di trasferimento in merito ai provvedimenti che saranno applicati, qualora continui a omettere di fornire i prescritti dati informativi, termini inclusi.
71. I PSP e i CASP dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di inviare al PSP, all'IPSP, al CASP o all'ICASP precedente nella catena di trasferimento un ulteriore richiamo recante l'indicazione che ogni futuro trasferimento sarà rifiutato.

72. In relazione al trattamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1113, i PSP e i CASP dovrebbero valutare come la ripetuta omissione da parte del PSP, dell'IPSP, del CASP o dell'ICASP precedente nella catena di trasferimento e il comportamento del PSP e del CASP nel rispondere a tali richieste si ripercuotano sul rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associato a tale PSP o CASP e, ove opportuno, eseguire un monitoraggio in tempo reale di tutte le operazioni ricevute dal PSP, dall'IPSP, dal CASP o dall'ICASP summenzionati.
73. Prima di decidere se porre fine a un rapporto professionale, in particolare quando il PSP, l'IPSP, il CASP o l'ICASP precedente nella catena di pagamento è una controparte rispondente di un paese terzo, i PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero valutare se sia possibile o meno gestire il rischio in altri modi, anche ex ante tramite l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, in conformità dell'articolo 19 della direttiva (UE) 2015/849.

**4.7.2. Segnalazione di PSP, CASP, IPSP o ICASP ripetutamente inadempienti all'autorità competente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1113**

*Trasferimento di fondi e cripto-attività*

74. La relazione all'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1113 dovrebbe essere trasmessa dai PSP, dagli IPSP, dai CASP e dagli ICASP senza indebito ritardo ed entro tre mesi dall'identificazione del PSP, dell'IPSP, del CASP o dell'ICASP ripetutamente inadempiente. La segnalazione dovrebbe avvenire indipendentemente dalle eventuali motivazioni fornite dal PSP, dall'IPSP, dal CASP o dall'ICASP «ripetutamente inadempiente» per giustificare tale violazione, o dal fatto che sia ubicato nell'Unione o al di fuori di essa.
75. La relazione dovrebbe includere:
- a) il nome del PSP, dell'IPSP, del CASP o dell'ICASP identificato come PSP, IPSP, CASP o ICASP che omette ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi;
  - b) il paese in cui il PSP, l'IPSP, il CASP o l'ICASP risulta autorizzato;
  - c) la natura della violazione, fra cui:
    - i. la frequenza dei trasferimenti con dati informativi mancanti,
    - ii. il periodo di tempo durante il quale le violazioni sono state individuate; e
    - iii. le ragioni che il PSP, l'IPSP, il CASP o l'ICASP possano avere fornito per giustificare di aver omesso ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi;

- d) le informazioni dettagliate sulle misure adottate dal PSP, dall'IPSP, dal CASP o dall'ICASP segnalante.

#### 4.8. Trasferimenti di cripto-attività effettuati da o verso indirizzi auto-ospitati ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1113

##### 4.8.1. Identificazione individuale dei trasferimenti da o verso indirizzi auto-ospitati ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1113

76. I CASP e gli ICASP dovrebbero considerare che il trasferimento di una cripto-attività sia identificato individualmente quando:

- a) per ciascun trasferimento è utilizzato un codice unico di identificazione, quale un *hash* di trasferimento o un numero di riferimento; o,
- b) nel trasferimento sono incluse informazioni supplementari che facilitano la sua identificazione.

##### 4.8.2. Identificazione di un trasferimento da o verso un indirizzo auto-ospitato

77. Per stabilire se un indirizzo auto-ospitato venga utilizzato o meno dalla controparte di un trasferimento, il CASP del cedente e il CASP del cessionario dovrebbero avvalersi dei mezzi tecnici disponibili, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'analisi *blockchain*, fornitori terzi di dati e identificativi utilizzati dai sistemi di messaggistica.

78. Se tali informazioni non si possono recuperare con i mezzi tecnici, il CASP del cedente e il CASP del cessionario dovrebbero ottenerle direttamente dal loro cliente. Qualora, in tal caso, il CASP del cedente e il CASP del cessionario stabiliscano che il trasferimento viene effettuato verso o da un altro CASP, essi dovrebbero adottare i provvedimenti necessari per identificare accuratamente il CASP della controparte.

79. Il CASP del cedente dovrebbe effettuare questa valutazione prima che il trasferimento sia avviato e che le informazioni siano trasmesse ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1113; il CASP del cessionario dovrebbe effettuare questa valutazione prima che le cripto-attività siano messe a disposizione del cessionario in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, di detto regolamento.

##### 4.8.3. Identificazione del cedente e del cessionario in un trasferimento da o verso un indirizzo auto-ospitato

80. Se la controparte del trasferimento utilizza un indirizzo auto-ospitato, i CASP dovrebbero acquisire dal loro cliente i dati informativi sul cedente o sul cessionario.

#### **4.8.4. Trasferimenti superiori a 1 000 EUR e prova del titolo di proprietà o del controllo di un indirizzo auto-ospitato**

81. I CASP dovrebbero stabilire se un trasferimento che coinvolge un indirizzo auto-ospitato sia pari o superiore a 1 000 EUR:
- a) nel momento in cui il trasferimento è stato ordinato o avviato, nel caso del CASP del cedente; oppure
  - b) nel momento della ricezione, nel caso del CASP del cessionario.
82. Per determinare se il valore dei trasferimenti da o verso indirizzi auto-ospitati superiori a 1 000 EUR, i CASP dovrebbero utilizzare il tasso di cambio della cripto-attività trasferita per determinarne il valore in euro al momento del trasferimento e indipendentemente dalle commissioni di transazione.
83. Al fine di valutare se l'indirizzo auto-ospitato sia di proprietà del cedente o del cessionario o controllato dal cedente o dal cessionario, rispettivamente, i CASP dovrebbero utilizzare almeno uno dei seguenti metodi di verifica:
- a) verifiche non presenziate, come specificato negli Orientamenti sull'utilizzo di soluzioni di *onboarding* a distanza del cliente per le finalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 <sup>(9)</sup>, che mostrano l'indirizzo;
  - b) verifiche assistite, come specificato negli Orientamenti sull'utilizzo di soluzioni di *onboarding* a distanza del cliente per le finalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849;
  - c) invio di un importo predefinito (preferibilmente la denominazione più piccola di una determinata cripto-attività), stabilito dal CASP, da e verso l'indirizzo auto-ospitato al conto del CASP;
  - d) richiesta al cliente di firmare digitalmente un messaggio specifico nel *software* del conto e del portafoglio con la chiave corrispondente a tale indirizzo;
  - e) altri mezzi tecnici adeguati, a condizione che consentano una valutazione affidabile e sicura e che il CASP sia totalmente certo di sapere chi sia il proprietario dell'indirizzo o chi ne abbia il controllo.
84. La decisione su quale o quali metodi scegliere dovrebbe dipendere:
- a) dalle capacità tecniche dell'indirizzo auto-ospitato;
  - b) dalla solidità della valutazione che ciascun metodo può offrire;
  - c) dal rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

---

<sup>(9)</sup> EBA/GL/2022/15.

85. Qualora un unico metodo non sia sufficientemente affidabile da solo per accertare in modo ragionevole chi detenga la proprietà o il controllo di un indirizzo auto-ospitato, il CASP dovrebbe avvalersi di una combinazione di metodi.
86. Nel caso in cui il CASP si sia pienamente assicurato che l'indirizzo auto-ospitato sia di proprietà del cliente o da questi controllato, il CASP dovrebbe documentarlo nei propri sistemi e potrebbe non rendersi necessario che riapplichi le misure di cui sopra alle operazioni successive da o verso lo stesso indirizzo («*whitelisting*» o iscrizione in una lista bianca). Un CASP che si avvalga di tale iscrizione deve disporre di controlli per individuare modifiche del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell'indirizzo auto-ospitato e del relativo titolo di proprietà o controllo. Qualora il CASP stabilisca che sia cambiato il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato all'indirizzo auto-ospitato o che vi siano indizi del fatto che il suo cliente non possieda o non controlli più l'indirizzo auto-ospitato, dovrebbe rimuovere questo indirizzo dalla sua lista bianca.

#### **4.8.5. Misure di mitigazione da attuare in merito ai trasferimenti da o verso un indirizzo auto-ospitato**

87. I CASP dovrebbero valutare il rischio associato ai trasferimenti da o verso un indirizzo auto-ospitato, come indicato alla sezione 4.5.3 e conformemente agli Orientamenti dell'ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF, utilizzando tutti i dati informativi relativi ai cedenti e ai cessionari, agli schemi e alle aree geografiche, nonché le informazioni provenienti dalle autorità di regolamentazione, dalle autorità di contrasto e da terzi.
88. I CASP dovrebbero applicare almeno una delle misure di mitigazione del rischio di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 che sono commisurate ai rischi individuati, anche nei casi in cui il CASP:
  - a) è o viene a conoscenza del fatto che le informazioni sul cedente o sul cessionario che utilizzano l'indirizzo auto-ospitato sono imprecise; o
  - b) riscontra schemi anomali o sospetti di operazioni o situazioni a più alto rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associate a trasferimenti che coinvolgono indirizzi auto-ospitati, conformemente agli Orientamenti dell'ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF.
89. Se, a seguito della valutazione di cui alla sezione 4.8.4., si stabilisce che l'indirizzo auto-ospitato è di proprietà di un terzo o è da questi controllato anziché dal cliente del CASP, si può ritenere che la verifica di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 sia stata effettuata se:
  - a) il CASP acquisisce dati supplementari da altre fonti per verificare le informazioni trasmesse, compresi, a titolo non esaustivo, i dati analitici della *blockchain*, i dati di terzi, i dati di autorità riconosciute e le informazioni pubblicamente disponibili, purché siano attendibili e indipendenti;

- b) il CASP utilizza altri mezzi adeguati, a condizione di essere totalmente certo di conoscere l'identità del cedente o del cessionario e di poterlo dimostrare alla propria autorità competente.
90. Qualora tali trasferimenti destino sospetti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, i CASP dovrebbero effettuare una segnalazione alla FIU ai sensi della direttiva (UE) 2015/849.

## 4.5. Obblighi del PSP dell'ordinante, del PSP del beneficiario e dagli IPSP nel caso in cui il trasferimento sia un addebito diretto

### *Trasferimento di fondi*

91. Se il trasferimento di fondi è un addebito diretto, il PSP del beneficiario dovrebbe inviare al PSP dell'ordinante i dati informativi richiesti relativi all'ordinante e al beneficiario insieme alla richiesta di addebito diretto. Al ricevimento di tali informazioni da parte del PSP dell'ordinante, il PSP del beneficiario e l'IPSP dovrebbero considerare soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1113.
92. Ai fini del paragrafo 91:
- a) gli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (UE) 2023/1113 dovrebbero essere applicati al PSP del beneficiario;
  - b) la verifica di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1113 dovrebbe essere effettuata dal PSP del beneficiario sui dati informativi del beneficiario, prima di inviare la richiesta di addebito diretto;
  - c) gli obblighi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (UE) 2023/1113 dovrebbero essere applicati al PSP dell'ordinante (PSP del debitore);
  - d) la verifica di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/1113, dovrebbe essere effettuata dal PSP dell'ordinante (PSP del debitore) sui dati informativi dell'ordinante, prima di effettuare l'addebito sul conto di quest'ultimo.
93. Qualora il PSP dell'ordinante si renda conto, nel ricevere le richieste di addebito diretto, che i dati informativi di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (UE) 2023/1113 mancano o sono incompleti o non sono stati compilati con caratteri o dati ammissibili in conformità delle convenzioni del sistema di messaggistica o di pagamento e regolamento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, il PSP dell'ordinante dovrebbe applicare le opzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento. Il PSP dell'ordinante dovrebbe scegliere di chiedere i prescritti dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario prima o dopo l'addebito sul conto dell'ordinante, secondo un approccio basato sul rischio. In particolare, dovrebbe valutare se il pagamento debba essere accreditato anche in mancanza di dati informativi o se i fondi debbano essere messi a disposizione del beneficiario sulla base

delle informazioni ottenute dall'ordinante e verificate nell'ambito del processo di adeguata verifica della clientela, in conformità della sezione 4.4.

94. Il PSP dell'ordinante dovrebbe avvalersi dei canali di comunicazione disponibili per interagire con qualsiasi PSP del beneficiario ripetutamente inadempiente prima di adottare ulteriori misure per limitare o rifiutare i pagamenti. Qualora i PSP si basino su informazioni ottenute prima delle operazioni, le loro politiche e procedure dovrebbero tenere conto di eventuali modifiche delle informazioni nel corso del tempo, ivi compresi in particolare il nome e l'indirizzo.